

NOTIZIARIO N. 1 - 5 GENNAIO 2022

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI



Alessandro Tatone è il nuovo Presidente di Confimi Industria alimentare.

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ♦ La Composizione negoziata d'impresa: funzionamento, regole e procedure.

pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA



Principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro per l'anno 2022.

pag. 28



Albo Gestori Ambientali: emesse tre nuove circolari.

pag. 32

FORMAZIONE



- ♦ CORSO RED Renewable Energy Development.
Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.

pag. 36



ALESSANDRO TATONE
È IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFIMI INDUSTRIA ALIMENTARE

Lo scorso 21 dicembre 2021 la categoria Alimentare di Confimi Industria ha eletto il nuovo Presidente.

Alessandro Tatone, classe 1968, partendo da una consolidata esperienza nel settore della distribuzione alimentare nonché negoziazione e pianificazione strategica, negli ultimi anni ha realizzato una serie di rilevanti iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare, tra queste il Pastificio Marella.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e mi congratulo con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni – ha esordito Tatone nel suo discorso agli imprenditori del settore. Nei prossimi tre anni, con l'ausilio della mia giunta, concentrerò il mio mandato su alcune direttrici quali: continuare a sviluppare la progettualità legata al tema dell'export, favorire l'allargamento territoriale su base nazionale e promuovere l'interlocuzione istituzionale.

"Vorrei inoltre sottolineare l'importanza di una sempre maggiore concertazione territoriale della categoria e sarà mia cura contribuire allo sviluppo della stessa" ha ricordato in chiusura il neo Presidente di Confimi Alimentare.



LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA D'IMPRESA: FUNZIONAMENTO, REGOLE E PROCEDURE
--

Confidando di fare cosa utile, riportiamo di seguito le slides che il Dott. Sandro Pettinato, Vice Segretario generale di Unioncamere e referente nazionale per la **Composizione negoziata**, ha presentato nel corso di un incontro tenutosi il 10 dicembre 2021.



UNIONCAMERE

La Composizione negoziata d'impresa: funzionamento, regole e procedure

Sandro Pettinato

Area Servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese

La legge n.147/2021

Fonti normative: D. L. 24/08/21, n° 118 oggi L. 147/21 «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», pubblicato sulla G.U. n. 202 del 23/10/21

Il provvedimento:

✓rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa al **16 maggio 2022** (ad eccezione del Titolo II sugli **OCRI** che viene invece **rinvio al 31 dicembre 2023**)

✓introduce la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio è avvenuto il **15/11/2021**

La procedura è solo **volontaria e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (non è prevista in pendenza di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo).

E' introdotto il nuovo **concordato semplificato** se non si raggiunge un accordo di composizione negoziata



Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legge sono già entrati in vigore lo scorso 25 agosto per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti siano realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata

I contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti sono stati successivamente **definiti nel dettaglio con il decreto dirigenziale** che il Ministero della Giustizia ha adottato lo scorso 28 settembre 2021

Gli elenchi degli esperti dovranno essere costituiti **presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**, ma la **domanda** viene presentata **agli ordini dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** che ne curano la modalità di formazione, la tenuta e l'aggiornamento (le figure con esperienza nel settore della ristrutturazione - con piani o accordi già siglati – presentano, invece, la domanda direttamente alla Cciaa)



UNIONCAMERE

Gli elenchi regionali degli esperti

La legge n.147/2021

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti ed esperti contabili ed Avvocati** iscritti all'albo da **almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni **che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi**
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con **esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo**

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Test su **dati di flusso a regime:** possono corrispondere a **dati correnti o da nuove iniziative industriali**

SEZIONE I – TEST PRATICO: VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del **debito che deve essere ristrutturato** è pari a:

debito scaduto

di cui relativo ad iscrizioni a ruolo

+ debito riscadenziato (o oggetto di moratorie)

+ linee di credito bancarie utilizzate (delle quali non ci si attende il rinnovo)

+ rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

+ investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare

MENO

**- risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immob. partecipaz.
impianti e macchinari o rami di azienda)**

- nuovi conferimenti e finanziamenti previsti (anche postergati)

- stima dell'eventuale M.O. netto negativo nel 1° anno)

TOTALE A



UNIONCAMERE

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

I flussi annui (positivi) al servizio del debito che la gestione dell'impresa è in grado di generare a regime (prescindendo dalle eventuali iniziative industriali) sono generati da:

Stima del MOL prospettico normalizzato annuo	_____
(meno) investimenti di mantenimento annui a regime	_____
(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	_____
TOTALE B	_____

Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del *Free Cash Flow From Operations* a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

Se B è >1, cioè l'impresa è prospetticamente in equilibrio, applico la formula A/B, cioè:

COMPONENTI DEL DEBITO da ristrutturare
FLUSSI ANNUI al servizio del debito

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Infatti, se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, **flussi annui [B], superiori a zero (destinati a replicarsi nel tempo)**, il grado di difficoltà del risanamento è pari al **rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]**.

Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

In particolare se il rapporto è :

- **non superiore ad 1:** difficoltà contenute che crescono al crescere del rapporto (ma sono contenute)
- **vicino a 2:** andamento corrente dell'impresa sufficiente per percorso di risanamento (p. 6 sez);
- **tra 3 e 4:** il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali da adottare (p. 7 sez.);
- **tra 5 e 6:** anche un M.O.L. positivo non è sufficiente al risanamento: necessaria la cessione dell'azienda (p. 8)

Con **disequilibrio economico a regime**, vanno prese **iniziative in discontinuità** : cambio processi produttivi, nuovo modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni (vedi p. 7 - 8 sez.).



La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Istanza di accesso alla composizione negoziata:

- ✓ **presentata dall'imprenditore** al Segretario Generale della CCIAA territoriale di competenza (criterio della sede legale) secondo il Modello 2 allegato al decreto dirigenziale
- ✓ **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** con accesso consentito dal sito di ciascuna CCIAA all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it
- ✓ **allegando specifica documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, ricorsi per fallimento, certificato debiti tributari, situazione debitoria, certificato debiti e premi INPS/INAIL, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del d.l. 118

Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore verifica, attraverso un test facoltativo sulla sezione pubblica della piattaforma, la perseguibilità del risanamento aziendale



Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 5 legge n.147/2021

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- ✓ **i bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure (per chi non è tenuto al deposito dei bilanci), **le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta**,
- ✓ **una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (max 60 gg.);**
- ✓ **una relazione sull'attività esercitata (con piano finanziario a 6 mesi) e le iniziative industriali che intende adottare;**
- ✓ **l'elenco dei creditori** (con i crediti scaduti e a scadere ed i diritti reali e personali di garanzia);
- ✓ **una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza;**
- ✓ **il certificato unico dei debiti tributari** (art. 364, co 1, del d. lgs. 14/2019);
- ✓ **la situazione debitoria complessiva** (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- ✓ **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi** (art 363, co 1 del dec. lgs 14/2019) e non il **DURC** (non più previsto nelle recenti modifiche);
- ✓ **un estratto delle informazioni Centrale dei rischi (Banca d'Italia) max 3 mesi**

La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Il Segretario generale della CCIAA comunica l'istanza entro 2 gg lavorativi alla Commissione (ex art 3, co.6) e allega dimensione del volume d'affari, numero dipendenti e settore dell'impresa

Entro 5 giorni lavorativi, la Commissione nomina l'esperto (ad eccezione delle imprese sottosoglia ex art. 17/DL)

- ✓ tra gli iscritti nell'elenco ex art. 3 co. 3
- ✓ garantendo rotazione e trasparenza
- ✓ assegnando max 2 incarichi contemporaneamente
- ✓ la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale

L'esperto:

- ✓ **verifica la propria indipendenza ed il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo necessaria**
- ✓ **entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione, comunica all'imprenditore l'accettazione e la inserisce nella piattaforma**

Se rinuncia ne dà comunicazione alla Commissione che provvede alla sostituzione



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL S.G

Al ricevimento dell'istanza, il Segretario Generale della Cciaa provinciale accede alla piattaforma e verifica l'allegazione corretta ed i contenuti di tutti i documenti obbligatori.

Se ci sono anomalie (contenuto dei documenti ecc.) il Segretario Generale si mette in contatto (extra piattaforma) con il Rappresentante Impresa per chiedere di integrare la documentazione (anche nello stato di “domanda inviata”, viene consentita l'integrazione di ulteriori documenti, fino alla sua “chiusura”).

Solo adesso il Segretario Generale procede con l'invio dell'istanza ai Membri della Commissione regionale

Se l'istanza è presentata da Impresa sotto soglia (con autodichiarazione del Rappresentante Impresa), si procederà con la nomina dell'esperto



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

NOMINA DELL'ESPERTO E ACCETTAZIONE INCARICO

Prima dell'accettazione dell'incarico, l'esperto deve prendere visione di tutta la documentazione inserita in istanza. Tale documentazione **non potrà essere scaricata sul pc personale dell'esperto.**

In caso di mancata accettazione da parte dell'esperto, l'esperto dovrà accedere alla piattaforma ed indicare il diniego a procedere

Tale diniego verrà notificato alla Commissione e al Segretario Generale, i quali dovranno individuare un nuovo nominativo da associare all'istanza.

La nomina dell'esperto da parte della Commissione, o del Segretario Generale (sotto soglia), potrà attingere anche ad elenchi di altre regioni.

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A SEGUITO ACCETTAZIONE INCARICO

L'esperto che ha accettato l'incarico (di seguito esperto incaricato) avrà ora l'accesso allo scarico in locale di tutta la documentazione presente in istanza, oltre alla possibilità di invitare soggetti.

I soggetti invitati dall'esperto potranno essere resi pubblici, ovvero visibili a tutti gli aventi diritto ad accedere all'istanza, oppure l'esperto potrà creare delle stanze di condivisione riservate (cassetti) nelle quali invitare i soggetti che ritiene utile possano contribuire alla negoziazione.

SOLO IN QUESTO CASO SI POTRA' PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE. SENZA L'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NON E' POSSIBILE

La nomina dell'esperto: la Commissione

Art. 3 legge n.147/2021

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni. La commissione è costituita presso le CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**

E' composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano)**
- b) un membro designato dal Presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- c) un membro designato dal Prefetto capoluogo di regione (o provincia aut. Trento o Bolzano)**



L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 legge n.147/2021

L'incarico dell'esperto è **concluso** se:

- ✓ **A 180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi** (l'opzione possibile è il concordato semplificato ex art. 18 e 19)

L'incarico dell'esperto **può proseguire** se:

- ✓ **è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale** (ex art. 7 e 10)
- ✓ **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente**
- ✓ Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale che inserisce nella piattaforma** e comunica all'imprenditore, ovvero, in caso di concessione di misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse che ne dichiara cessati gli effetti

Misure protettive

Art. 6 legge n.147/2021

L'imprenditore può chiedere le misure protettive del patrimonio (istanza di nomina dell'esperto o sulla Piattaforma) e la stessa **istanza** delle misure è **pubblicata nel Registro delle imprese**

Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:

- ✓ acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
- ✓ Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- ✓ rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una **dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari** disposte nei suoi confronti e un aggiornamento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Dalla pubblicazione dell'istanza e fino a conclusione delle trattative/archiviazione non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza



Misure protettive e cautelari: procedimenti relativi

Art. 7 legge n.147/2021

L'imprenditore, con **ricorso** presentato **al Tribunale** competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, **chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, i provvedimenti cautelari** necessari per la conduzione delle trattative.

Entro 30 gg dalla pubblicazione dell'istanza, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (in realtà al momento della domanda ha già inviato richiesta)

L'omesso/ritardato deposito del ricorso causa l'inefficacia delle misure protettive; decorsi inutilmente 30 gg, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal Registro imprese

Entro 10 gg dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa l'udienza. Sentite le parti e l'esperto, nomina eventualmente un **ausiliario**

Il Tribunale **stabilisce la durata** (min 30 e max 120 gg) delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari disposti

Possibile **proroga (o revoca) delle misure (max 240 gg)** ove funzionale (o meno) ad assicurare il buon esito delle trattative (o siano sproporzionate al pregiudizio ai creditori).

Difformità rispetto alla durata del procedimento (180+180gg)

La conclusione delle trattative

Art. 11 legge n.147/2021

Quando è individuata una soluzione per il superamento della situazione di crisi, le parti possono alternativamente concludere:

- ✓ un contratto, con uno o più creditori (misure premiali se c'è continuità oltre 2 anni)
- ✓ una convenzione di moratoria (art. 182 oct. L.F)
- ✓ un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (con gli effetti del piano attestato di risanamento) senza necessità dell'attestazione prevista dall'art. 67, 3 co. lettera d) L.F.

Le possibilità per l'imprenditore all'esito delle trattative:

- ✓ omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 L.F.
- ✓ piano attestato di risanamento
- ✓ domanda di concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19 L. 147/2021)
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi (Conc. preventivo in continuità o ammin. straordinaria)



Misure premiali

Art. 14 legge n.147/2021

La composizione negoziata prevede **incentivi e agevolazioni**:

- ✓ Riduzione alla misura legale degli **interessi** sui debiti tributari dell'imprenditore (dall'accettazione dell'esperto fino alla chiusura di un contratto o alla convenzione di moratoria);
- ✓ Riduzione alla misura minima delle **sanzioni** tributarie
- ✓ Riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza
- ✓ Se si chiude un contratto con uno o più creditori, o se si arriva ad un accordo (ex art. 67) l'Agenzia delle Entrate può concedere un **piano di rateazione fino a max 72 rate mensili** (somme dovute e non versate imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo)



In caso di successiva dichiarazione di **fallimento o accertamento di stato di insolvenza**, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza riduzioni



UNIONCAMERE

Il compenso dell'esperto

art. 16 legge n.147/2021

Calcolato su Attivo dell'impresa debitrice (media ultimi 3 bilanci o dich. redditi)

Il compenso complessivo = min 4.000 > X < max 400.000€

- ✓ +100% se concluso contratto, convenzione, accordo o piano risanamento
- ✓ +10% (ulteriore) se accordo ex art. 11 co.1 lett. c), cioè art. 67 legge fallimentare)
- ✓ +25% se i creditori sono > 21 e < 50
- ✓ +35% se i creditori > 50
- ✓ -40% se creditori < 5
- ✓ +10% se c'è vendita complesso aziendale o se viene individuato un acquirente
- ✓ +100€ per 1 h di presenza alla consultazione sindacale
- ✓ Max € 500 = se l'imprenditore non compare o c'è archiviazione dopo il 1° incontro
- ✓ Per gruppi di impresa il compenso è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante.

Se non c'è accordo **il compenso è «liquidato»* dalla Commissione** (se imprese sottosoglia dal Segretario Generale della CCIAA).

* per LIQUIDATO si intende DETERMINATO, non PAGATO

Le imprese minori «sotto soglia»

Art. 17 legge n.147/2021

L'impresa sotto soglia può presentare istanza all'organismo di composizione (OCC) oppure al Segretario generale della CCIAA, in cui ha sede legale l'impresa (attraverso la Piattaforma telematica nazionale)

Se l'impresa sotto soglia sceglie la Camera di commercio, sarà il Segretario generale della Camera stessa a dover nominare l'esperto e non la Commissione Regionale

Il Segretario Generale dovrà altresì provvedere alla «liquidazione» del compenso dell'esperto, intesa come DETERMINAZIONE DEL COMPENSO e NON come PAGAMENTO

**Limite dimensionale delle imprese «sotto soglia» da possedere congiuntamente :*

- ✓ **Attivo patrimoniale < 300.000€**
- ✓ **Ricavi lordi < 200.000€**
- ✓ **Debiti: < 500.000€**



Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

- art. 18 legge n.147/2021 (1/4)

L'esperto nella relazione finale dichiara che **le trattative non hanno avuto esito positivo** e che **le soluzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 D.L. non sono praticabili.**

Nei 60 gg successivi alla comunicazione l'imprenditore può presentare **proposta di concordato per cessione dei beni**, unitamente a:

- **piano di liquidazione;**
- **documenti di cui all'art. 161, comma 2. lett. a), b), c), d) della L.F. (come per la domanda di concordato) e cioè:**
 - i. **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;**
 - ii. **stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori**, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 - iii. **elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;**
 - iv. **valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili**

NON SONO QUINDI NECESSARI: IL VOTO FAVOREVOLE DEI CREDITORI (LA SODDISFAZIONE INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E LA FISSAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DI SODDISFAZIONE – 20% - DEL CETO CHIROGRAFARIO)

L'omologazione del concordato avviene con ricorso nel **Tribunale dove** l'impresa ha la sede principale. **Viene comunicato al PM e pubblicato dal cancelliere, nel registro delle imprese** entro il giorno successivo al deposito.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA

I vantaggi della composizione negoziata	Concordato preventivo con riserva
- E' totalmente volontario; - E' totalmente stragiudiziale; - E' di durata mediamente rapida; - E' facilmente applicabile tramite la piattaforma; - Permette la continuità aziendale assoluta; - Non è più costoso di altre procedure;	- Presentare informative periodiche; - Sono fortemente compromessi gli effetti reputazionali dell'impresa verso i fornitori; - Non si possono compiere pagamenti pregressi di crediti; - Viene notevolmente limitata la continuità aziendale;

PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER L'ANNO 2022
--

Ferme restando possibili deroghe o rinvii dovuti al perdurare dell'emergenza pandemica, si ritiene utile riepilogare le principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro previste per l'anno 2022.

20 gennaio 2022

CONAI, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale e tenuti all'invio della Dichiarazione Ambientale con periodicità annuale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione, oltre che annuale, può essere trimestrale (scadenze al 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) oppure mensile (scadenze al 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

31 gennaio 2022

DENUNCIA ANNUALE SCARICHI IDRICI: Termine ultimo previsto dalla Regione Emilia Romagna per comunicare al Comune / Ente Gestore le caratteristiche quali-quantitative delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate in pubblica fognatura.

28 febbraio 2022

RIDUZIONE TASSO INAIL OT23: Entro il 28 febbraio 2022 le aziende che, nel corso del 2020, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia, possono presentare la domanda per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.

TARI, RICHIESTA DI RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO: Termine entro il quale le aziende della Provincia di Ravenna produttrici di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero devono presentare al Comune / Gestore la documentazione richiesta, al fine di ottenere la scontistica prevista dai regolamenti TARI in vigore.

CONAI, RICHIESTA DI ESENZIONE PER IMBALLAGGI ESPORTATI: Termine entro il quale gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata ("imballaggi pieni"), devono inviare a CONAI i moduli per l'esenzione dell'applicazione del contributo ambientale, ove prevista.

RELAZIONE ANNUALE AMIANTO: Termine entro il quale le aziende autorizzate devono presentare a Regione ed A.S.L. territorialmente competente la relazione annuale sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto effettuate nel corso dell'anno 2021.

COMUNICAZIONE ANNUALE SOLVENTE UTILIZZATO PER PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO: Termine entro il quale le aziende che svolgono attività di pulizia a secco di

tessuti e pellami tramite impianti a ciclo chiuso devono effettuare la comunicazione annuale ad ARPAE circa l'attività svolta nel corso dell'anno 2020.

01 marzo 2022

DICHIARAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) IMMESSI SUL MERCATO: Entro il 1 marzo di ogni anno i soggetti che immettono sul mercato prodotti contenenti composti organici volatili devono comunicare i dati e le informazioni relativi alla tipologia ed alla quantità di tali prodotti con riferimento all'anno precedente.

31 marzo 2022

COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI F-GAS: Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l'anno precedente prodotte, importate o esportate.

COMUNICAZIONE PILE ED ACCUMULATORI: Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

30 aprile 2022

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD): Termine entro il quale comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, tramite la presentazione del MUD secondo il modello vigente.

COMUNICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.): da parte dei produttori di A.E.E. e dei relativi Sistemi Collettivi.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO: da parte delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.

COMUNICAZIONE PER I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.): da parte degli impianti di trattamento dei R.A.E.E. e dei centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – GESTORI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO: da parte degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da imballaggio.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Entro il 30 aprile le imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA: Entro il 30 aprile le imprese che effettuano attività di recupero iscritte nel registro Provinciale sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

REPORT ANNUALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA – IPPC): L'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 59/05 prevede l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, dei dati relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA attraverso il portale telematico IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna.

DICHIARAZIONE E-PRTR (EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER): Entro il 30 aprile tutti i gestori di stabilimenti obbligati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006 devono effettuare dichiarazione E-PRTR 2021 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente.

31 maggio 2022

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNICAZIONE O.R.SO. (OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE): Termine entro il quale tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (ad esclusione di quelli che effettuano le stoccaggio dei propri rifiuti e che sono autorizzati ad effettuare relativamente a tali rifiuti operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15) devono comunicare telematicamente i dati inerenti la propria attività.

30 giugno 2022

COMUNICAZIONE SCELTA OPERATORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: Termine entro il quale le utenze non domestiche che scelgano di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani devono inviare specifica comunicazione al Comune, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

DICHIARAZIONE TARI: I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI 1984 -1985: Il 30 giugno 2022 scade il termine previsto dal D.M. 20/05/2015 e modificato dal D.M. 28/02/2019 per sottoporre a revisione generale le macchine agricole ed operatrici immatricolate tra il 01/01 1984 ed il 31/12/1995.

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI: Il decreto mille proroghe del 31/12/2021 ha fatto slittare di ulteriori 6 mesi l'entrata in vigore degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti dall'art. 219 comma 5 del D.Lgs.152/06, la cui scadenza originaria era prevista per il 1 gennaio 2021. Pertanto, a partire dal 1 luglio 2022 nel circuito B2B occorre prevedere l'apposizione della codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE, mentre nel circuito B2C occorre prevedere anche l'apposizione delle indicazioni per il corretto smaltimento finale. I prodotti privi dei

requisiti di etichettatura già immessi in commercio a quella data potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

4 ottobre 2022

FORMAZIONE ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE: In data 04/10/2022 entrano in vigore le disposizioni in merito alle modalità di gestione delle emergenze e agli obblighi di aggiornamento della formazione degli addetti alla squadra antincendio previsti dal D.M. 02/09/2021. La periodicità prevista per tali corsi di aggiornamento sarà quinquennale e, se alla data del 4 ottobre 2022 saranno trascorsi più di 5 anni dall'ultima attività formativa, i soggetti interessati dovranno frequentare i corsi previsti entro il 4 ottobre 2023.

29 ottobre 2022

NUOVI CRITERI MISURE ANTINCENDIO: A partire dal 29 ottobre 2022 saranno in vigore le regole per la progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a rischio basso previste dal D.M. 03/09/2021. Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio si continuerà ad applicare quanto disposto dal D.M. 03/08/2015.

30 novembre 2022

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BANCA DATI FGAS: Termine entro il quale imprese certificate e persone certificate operanti per imprese non certificate devono versare il contributo annuale per il mantenimento della banca dati FGAS, come previsto dal D.P.R. 146/2018.

31 dicembre 2022

SCHEDE DI SICUREZZA: Termine del periodo transitorio previsto dal Regolamento UE 2020/878. A partire da tale data non potranno più essere fornite schede di sicurezza conformi al Regolamento 2015/830 e tutte le nuove schede di sicurezza dovranno essere adeguate al Nuovo Regolamento.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

**ALBO GESTORI AMBIENTALI
EMESSE TRE NUOVE CIRCOLARI**

Si segnala che in data 21 e 22 dicembre 2021 l'Albo Gestori Ambientali ha emesso le seguenti Circolari, riportate in allegato:

- Circolare 13 del 21 dicembre 2021 *“Chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo”*.
- Circolare 14 del 21 dicembre 2021 *“Attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 E 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021”*;
- Circolare 15 del 22 dicembre 2021 *“Aggiornamento Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico”*;

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo

In ordine alle diverse richieste pervenute al Comitato nazionale sulla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell'Albo e sulla corretta data da inserire all'interno del F.I.R., si è ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Sul primo punto si rimanda al contenuto della delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020, con le quali il Comitato nazionale ha già avuto modo di disciplinare la validità dei provvedimenti stessi.

Sul secondo punto si chiarisce che la data da riportare all'interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all'impresa successivamente alla scadenza dell'iscrizione.

Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all'impresa prima della scadenza dell'iscrizione in essere, l'efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:

GIZZI DANIELE

Firmato il 20/12/2021 18:35

Seriale Certificato: 820982

Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



*Ministero della Transizione Ecologica*ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALEALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALIALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Attribuzione dei codici dell' EER 20 03 04 e 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021

A seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l'art. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-*sexies*), del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell' iscrizione all'Albo nelle categorie 1 e 4.

Al riguardo si ritiene che, con l'entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell' iscrizione all'Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d'iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

Giova ricordare, infine, che sin dal 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all' iscrizione all' Albo ai sensi dell' articolo 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006, escludendo quindi l'iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell' art. 212 comma 8 dello stesso decreto.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi AltomareFirmato digitalmente da
Pierluigi AltomareCN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = ITIL PRESIDENTE
Ing. Daniele GizziFirmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 21/12/2021 15:56
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n.15 del 22 dicembre 2021, integrazione della circolare n. 12 del 15 dicembre 2021 “Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico”

Ad integrazione della circolare n. 12 del 15 dicembre si comunica che a decorrere dal 15 dicembre 2021 i quiz di seguito elencati riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi:

Modulo Obbligatorio per tutte le categorie:

G_1_04183, G_2_04444, G_3_00877.

Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 – 5

T_1_01218.

Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz al 15 dicembre 2021 che saranno oggetto delle verifiche che si svolgeranno a partire dal 15 febbraio 2022.

Il Segretario
Ing. Pierluigi Altomare

Il Presidente
Ing. Daniele Gizzi



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
**TERRITORIO
ENERGIA
COSTRUIRE**



CORSO RED

Renewable Energy Development

Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili

Operazione Rif. PA 2021-15798/RER "Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili - TS 4 RED - Renewable Energy Development" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Avvio entro il 26 novembre 2021
Termine entro luglio 2023 (salvo proroghe)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

La figura del TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI SISTEMI ENERGETICI 4.0 SOSTENIBILI si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. E' in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell'energia sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei contesti, dell'interpretazione dei dati/piani di monitoraggio dei consumi, anche attraverso l'utilizzo e la consultazione di sistemi informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, esercitando le proprie competenze specialistiche.

Contenuti del percorso

- > Normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo energetico
- > La sostenibilità dei processi industriali
- > Sviluppo sostenibile e normativa ambientale
- > Fondamenti tecnico-progettuali per la manutenzione e la verifica degli impianti
- > Impiantistica civile ed industriale ed efficientamento
- > Tecnologie ed impianti per la produzione di tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti
- > Attori e normative nel mondo dell'energia
- > Diagnosi energetica - parte generale
- > Diagnosi energetica in ambito civile
- > Diagnosi energetica in contesto industriale
- > Bim applicato ad impianti e sistemi energetici
- > Pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale
- > Incentivi e opportunità nel settore energetico per l'industria
- > Le opportunità offerte dal mercato libero
- > Riduzione degli impatti ambientali nella produzione e fruizione di energia ai sensi del d.l.g.s. 183/2017
- > Produzione e recupero di energia rinnovabile da combustione di rifiuti e/o biomasse e combustibili da rifiuti nell'ambito delle azioni di economia circolare
- > Gestione di impianti per la produzione di energia e il risparmio
- > Ricerca attiva del lavoro
- > Elementi di domotica industriale in lingua inglese
- > Comunicazione e sistema di relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Inoltre:

- > Il corso consente al diplomato di essere abilitato all'installazione di cui alle seguenti lettere del DM 37/2008
- > Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
- > Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- > Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- > Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per l'ottenimento del patentino per la gestione di generatori di vapore e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per CERTIFICATORE ENERGETICO, e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > La formazione fornisce le competenze necessarie per ambire al riconoscimento della professionalità di ENERGY MANAGER da parte delle aziende interessate.
- > Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti.

Data termine iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 novembre 2021

Per saperne di più

FONDAZIONE ITS TEC

Sede di Ravenna
Tel. 0544 298796
sederavenna@itstec.it

www.itstec.it/corsi/red

